



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 27-12-2016 (punto N 4)

Delibera N 1402 del 27-12-2016

Proponente

ENRICO ROSSI
FEDERICA FRATONI
DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

Pubblicità/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione su Banca Dati (PBD)

Dirigente Responsabile Edo BERNINI

Estensore DAVID TEI

Oggetto

Legge Regionale 85/2016 'Disposizioni per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di uso razionale dell'energia. Modifiche alle leggi regionali 39/2005, 87/2009 e 22/2015': disposizioni di prima applicazione

Presenti

VITTORIO BUGLI	VINCENZO CECCARELLI	FEDERICA FRATONI
CRISTINA GRIECO	MARCO REMASCHI	STEFANIA SACCARDI
MONICA BARNI		

Assenti

ENRICO ROSSI STEFANO CIUOFFO

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

Denominazione	Pubblicazione	Tipo di trasmissione	Riferimento
A	Si	Cartaceo+Digitale	ALLEGATO

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale n. 85 del 13 dicembre 2016 ad oggetto “ Disposizioni per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di uso razionale dell'energia. Modifiche alle leggi regionali 39/2005, 87/2009 e 22/2015;

Preso atto che con la sopra richiamata legge, dal 1 gennaio 2017, la Regione Toscana acquisisce la funzione relativa alla verifica ed al controllo degli impianti termici e climatizzazione sull'intero territorio regionale compreso nei comuni sopra 40.000 abitanti titolari della funzione fino al 31.12.16;

Visto l'art. 26 della suddetta norma “Disposizioni di prima applicazione” laddove prevede che “fatto salvo quanto previsto all'articolo 23 septies, comma 1, della l.r. 39/2005, per le annualità 2017 e 2018, il contributo dovuto per i controlli di efficienza energetica di cui all'articolo 9, commi 2 e 4, del d.p.g.r. 25/R/2015, nel caso di impianti termici con generatori di calore a fiamma di potenza tra 10 e 100 kilowatt, è stabilito con deliberazione della Giunta regionale, in misura non superiore a euro 20,00;

Visto l'art. 12 “Disposizioni finanziarie” della sopra richiamata legge in cui si stabilisce che le entrate derivanti dai contributi di cui all'articolo 23 septies, comma 1, sono stimate in euro 9.000.000,00;

Considerato che è necessario rafforzare l'attività di verifica e controllo degli impianti termici, sia a tutela della sicurezza dei cittadini rispetto al verificarsi di possibili incidenti, sia come strumento fondamentale per combattere l'inquinamento atmosferico, preso atto che il settore del riscaldamento, a livello del territorio regionale toscano, ha un'incidenza del 70 per cento rispetto al totale delle emissioni di PM 10;

Considerato che l'attività di verifica e controllo degli impianti termici appare, allo stato attuale, disomogenea sul territorio regionale;

Considerato quindi necessario definire il contributo dovuto per i controlli di efficienza energetica di cui all'articolo 9, commi 2 e 4, del d.p.g.r. 25/R/2015, nel caso di impianti termici con generatori di calore a fiamma di potenza tra 10 e 100 kilowatt, tenuto conto sia del numero di caldaie stimate in auto-dichiarazione nel biennio 2017-2018 sia della necessità di estendere il servizio su territori fino ad oggi solo in parte coperti nonché di procedere alla istituzione del sistema informativo regionale di cui all'art. 6 della sopra richiamata legge 85/2016;

Considerato che il contributo di cui al comma precedente deve essere definito, ai sensi del DPR 74/2013, a copertura dei costi del servizio;

Considerato di stabilire, dal 1 gennaio 2017, con omogeneità su tutto il territorio regionale , nel rispetto degli importi minimi e massimi indicati nella sopra richiamata lr 85/2016 e nel regolamento regionale 25/R/2015, il contributo dovuto in occasione della compilazione e invio del rapporto di efficienza energetica secondo il dettaglio, per tipologia di impianto, riportato in Allegato A Parte I “Disposizioni di prima applicazione della LR 85/2016 per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di uso razionale dell'energia” parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto l'art. 1 della legge 85/2016 “Competenza esclusiva regionale in tema di contenimento dei consumi di energia - Modifiche all'articolo 3 della l.r. 39/2005” col quale alla Regione è affidata la funzione dei controlli necessari all'osservanza degli obblighi, relativi al contenimento dei consumi

di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione;

Considerato che la funzione regionale viene esercitata fino al 31 dicembre 2017 attraverso le società affidatarie della funzione nelle quali la Regione è subentrata nelle quote di maggioranza ai sensi dell'articolo 10 bis, comma 5, della l.r. 22/2015;

Considerato che l'Art. 24 “Disposizioni sul riordino delle partecipazioni societarie nelle quali la Regione è subentrata” prevede che in attuazione di quanto disposto dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), la Regione provvede al riordino delle partecipazioni societarie nelle quali è subentrata ai sensi dell' articolo 10 bis della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 prevedendo che tali società confluiscono in ARRR s.p.a. entro il 31 dicembre 2017;

Considerato che, ai sensi dell'art. 26 “Disposizioni di prima applicazione” la Regione si avvarrà di ARRR s.p.a. a decorrere dal 1° gennaio 2018;

Ritenuto quindi necessario dettare delle disposizioni transitorie di tipo gestionale con l'obiettivo di assicurare la continuità dell'azione amministrativa dal 1 gennaio 2017, così come dettagliate all'Allegato A parte II “Disposizioni di prima applicazione della LR 85/2016 per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di uso razionale dell'energia” parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto il parere favorevole del Comitato di Direzione del 22 dicembre 2016;

A voti unanimi

DELIBERA

•di approvare l'allegato A “Disposizioni di prima applicazione della LR 85/2016 per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di uso razionale dell'energia” quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Direttore
EDO BERNINI